

DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 18 MAGGIO 2023

A) Derghe al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico

- Visto il D.P.R. 122/2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" che recita all'articolo 14, comma 7, relativamente alla scuola secondaria di secondo grado che "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di ALMENO TRE QUARTI dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per **assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe sopra riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"
- VISTO l'art. 13 comma 2 lettere b e c del D.L.vo 62/2017;
- VISTO l'art. 3 punto 1 lettera a dell'O.M. 65/2022 "*specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica*"

Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Numero ore settimanali	Numero ore annuali	Limite minimo ore di presenza per validità anno	Numero massimo di ore di assenza consentito (per chi si avvale di IRC o attività alternativa)	Numero massimo di ore di assenza consentito (per chi non si avvale di IRC o attività alternativa)
27	891	668	223	214
30	990	742	247	239
32	1056	792	264	231

Sono conteggiate come ore di assenza:

- Entrate in ritardo dopo 15 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
- Uscite in anticipo;
- Assenze per malattia;
- Assenze per motivi familiari;
- Astensione dalle lezioni (c.d. scioperi degli studenti) e dalle assemblee di istituto;
- Non frequenza in caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;
- Non partecipazione alle attività organizzate in ore curriculari
- Non partecipazione alle attività PCTO coincidenti con le ore di lezione

Non sono invece computate come ore di assenza:

- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- La partecipazione ad attività di orientamento universitario con attestato di presenza fino ad un massimo di tre all'anno;
- Partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi;
- Entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del Dirigente scolastico.
- Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza (ad esempio il progetto Scuola in ospedale), tali periodi RIENTRANO a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009);

Altre tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione);
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute, dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
- gravi e documentati motivi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, trasferimento della famiglia);
- assenze per situazioni particolari preventivamente concordate con il Consiglio di classe e debitamente formalizzate e verbalizzate;
- Per gli studenti del Percorso serale: documentati motivi lavorativi;
- N. 5 giorni di assenza dovuti a difficoltà nel raggiungere la scuola con i trasporti pubblici

La deroga è prevista per assenze DEBITAMENTE DOCUMENTATE, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, A GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro due giorni. Le certificazioni mediche devono contenere solo la prognosi.

2) CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- *Per l'ammissione alle classi successive alla prima, la presenza di un numero di insufficienze, di cui una gravissima (2,3), inferiore o pari a tre comporterà la*

sospensione del giudizio;

- *Un numero di insufficienze superiore a tre comporterà la non ammissione alla classe successiva;*